



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Riforma Cartabia Processo penale telematico

Michele Caianiello

Dipartimento di Scienze giuridiche

Disposizioni relative al processo penale telematico



I problemi di contesto

a. Vastità

b. Lo stato dell'arte

i. Una legislazione che si è affastellata in maniera dapprima rallentata, poi con il Covid tumultuosamente

1. Rinvio alle norme

La carenza di un ecosistema o ambiente digitale



Legislazione previgente: pre-Covid

- Regolamento eIDAS (910/2014/UE)
- Codice della amministrazione digitale (CAD): d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82
 - Reso applicabile al processo civile (in specie sulla firma elettronica con il d.l. n. 193 del 2009, convertito dalla l. n. 24 del 2010)
- DM 21 febbraio 2011 n. 44
- D.l. 179 del 2012 (art. 16 co. 4, notificazioni a persona diversa dall'imputato), convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012 n. 221.



Legislazione previgente: aggiunte durante la pandemia Covid-19

- Art. 83, comma 12-quater.1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “**Cura Italia**”, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020, n. 27, al cui al comma 12-quater
 - Deposito memorie, documenti e istanze
- L. 137 del 2020 (il **Decreto Ristori**):
 - Memorie istanze e documenti
- D.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. **Decreto Ristori bis**)
 - Udienze a distanza, atti di impugnazione, sospensione termini misure cautelari
- L. 18 dicembre 2020, n. 176
 - Spedizione atto di impugnazione
 - Memorie e documenti
 - Deposito nel solo PPT
 - Inserimento atti nel fascicolo (che quando è digitale si chiama TTAP)



Il metodo prescelto

a. Un intervento generale sul Libro II

- I. Per favorire l'ecosistema
 - 1) Soluzioni normative esplicite
 - 2) Indicazioni di strade ermeneutiche preferibili, nel caso di incertezza

b. Rinvio negli altri libri alle disposizioni generali

- I. Non siamo intervenuti sul processo penale a distanza: era già stato regolato da altro Gruppo di lavoro
- II. Intervento limitato sulle notificazioni per adattarlo alla proposta di riforma digitale (in accordo con il Gruppo che ci aveva lavorato originariamente)

c. No a nuove cause di invalidità, bensì operare nel contesto dato

1. Ne abbiamo proposta la riduzione di una: la sottoscrizione degli allegati quale condizione di inammissibilità delle impugnazioni

d. Una concezione *ad hoc* della gradualità

- I. Per fasi del procedimento, e non divisa per zone geografiche
- II. Per evitare che l'analogico e il digitale continuino a convivere così ritardando la transizione (invece di favorirla)



Alcuni esempi: la forma digitale quale regola generale

- Art. 110 c.p.p.: la forma standard degli atti è quella informatica («forma di documento informatico»)
 - Eccezioni («documento analogico»)
 - Atto personale della parte
 - Casi di impossibilità
 - Per malfunzionamento del sistema pubblico (nazionale o relativo a uno specifico ufficio)
 - Per malfunzionamento del sistema privato del soggetto interessato
 - Doveri di trasformazione dell'atto analogico in formato digitale (e conservazione dell'originale)
- Sottoscrizione: firma digitale (o altra firma elettronica qualificata)



Deposito e fascicoli

- Deposito telematico
 - Termine rispettato del deposito avviene entro le 24 h dell'ultimo giorno utile (art. 175 comma 6 c.p.p.)
 - Speciale causa di restituzione in termini per malfunzionamento: art. 175-*bis* c.p.p.
 - Effetti si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.
- Fascicolo informatico
 - Eccezioni nel caso di impossibilità
 - Copie informatiche e equivalenza



Sfasature

- La forma del documento informatico
- Il comma 3 dell'art. 110 (**per loro natura o per specifiche esigenze processuali**, non possono essere redatti in forma di documento informatico)
 - Replicato all'art. 111-ter comma 3 per la conversione e conservazione dell'atto nel fascicolo informatico
- art. 111 co. 2 bis: firma digitale o altra firma elettronica qualificata (noi: solo firma elettronica)
- Art. 125: la dissenting opinion in forma analogica



Notificazioni (cenni)

- Regola generale: notificazioni telematiche (art. 148 comma 1)
- Prima notificazione all'imputato non detenuto: consegna alla persona
- Notificazioni della *vocatio in iudicium*
 - **Per l'imputato non detenuto: al domicilio digitale (o se on è possibile al domicilio dichiarato con modalità analogica)**
- Per le altre notificazioni all'imputato: al difensore
- Notifiche ai difensori: PEC o altra forma certificata qualificata
- Notifiche alle parti private: PEC o altra forma certificata qualificata



Disposizioni transitorie

- Entrata in vigore per il 31 dicembre 2023 (art. 87 comma 1 d. lgs. n. 150 del 2022)
 - Adozione di regole tecniche da parte del Ministero, sentito il parere del Garante privacy
- Punto critico: una entrata in vigore parziale?

Art. 87 comma 3

«sono **individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti** per cui **possano essere adottate anche modalità non telematiche** di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione».





ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Michele Caianiello

Dipartimento di Scienze giuridiche

michele.caianiello@unibo.it

www.unibo.it